

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 luglio 2023 presso gli uffici di ANCE Reggio Calabria

TRA

ANCE Reggio Calabria – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Reggio Calabria rappresentata dall'arch. Michele Laganà – Presidente e legale rappresentante dell'Associazione – assistito dal dott. Antonino Tropea e dalla dott.ssa Giulia Crucitti, rispettivamente direttore e funzionario di Ance Reggio Calabria

E

- La Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FENEAL-UIL Calabria rappresentata da

- Dott.ssa Mariaelena Senese – Segretaria Regionale
- Signor Gaetano Tomaselli - Responsabile Territoriale Feneal-Uil Reggio Calabria

- La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL Calabria rappresentata da:

- Signor Antonino Pannuti Delegato Regionale Filca Cisl Calabria
- Signor Christian Demasi Responsabile Territoriale Filca Cisl Metropolitana Reggio Calabria

- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-CGIL - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria - rappresentata da:

- Signor Simone Celebre Segretario Regionale della Fillea-Cgil della Calabria
- Signor Endrio Minervino – Segretario generale FILLEA Area Metropolitana di Reggio Calabria

che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della provincia di Reggio Calabria;

Visti

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, così come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e del 3 Marzo 2022, valido su tutto il territorio nazionale per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti;
- il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro del 31 Luglio 2015 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 Aprile 2010 come rinnovato con Il Verbale di Accordo del 1° Luglio 2014 per i Dipendenti dalle Imprese Edili ed Affini che eseguono lavori nella Provincia di Reggio Calabria
- il verbale di accordo del 12 luglio 2017 in materia di denunce alla Cassa Edile, premialità per le imprese regolari ed informazione alle parti sociali;
- il verbale di accordo del 18 aprile 2018 in materia di modifica ed integrazione del Regolamento Prestazioni e Assistenze della Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria e di requisiti e modalità attuative della premialità per le imprese regolari;
- il verbale di accordo del 27 febbraio 2020 in materia di premialità per le imprese regolari, piano di riorganizzazione e ristrutturazione della Cassa Edile e quote di adesione contrattuale;
- il verbale di accordo del 22 settembre 2022 inerente le nuove aliquote contributive Ape e il contributo minimo Ape su 140 ore in vigore dal 1° ottobre 2022



Considerato che

In data 5 aprile 2021 è stata trasmessa ad ANCE Reggio Calabria – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Reggio Calabria da parte della Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della provincia di Reggio Calabria la piattaforma sindacale per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 31 Luglio 2015 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018, valido nella provincia di Reggio Calabria per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Consapevoli

- Della gravità della crisi che ha interessato – per oltre un decennio – il settore, e delle opportunità di sviluppo che oggi lo contraddistinguono, con la sottoscrizione del contratto integrativo provinciale intendono lanciare un segnale di speranza e di fiducia rispetto al futuro di un settore che nel territorio reggino ritengono in grado di esprimere significativi risultati in termini di qualità della produzione, miglioramento delle condizioni di vita e ambientali, occupazione anche per la ripresa ed il superamento dell'emergenza sociale ed economica connessa alla crisi sanitaria della pandemia COVID-19 e dalla crisi energetica con ricadute pesanti sull'inflazione e relativi aumenti delle materie prime generata dal conflitto bellico Russia – Ucraina;
- che il rinnovo del contratto integrativo provinciale interviene in un contesto economico locale fortemente segnato da una lunga crisi economica e produttiva ed in una fase di incertezza di mercato.
- In tale contesto sociale le stesse ritengono necessario individuare, mediante la contrattazione territoriale e nelle materie ad essa demandate dalla contrattazione nazionale, strumenti idonei a rilanciare il settore, anche quale volano dell'economia ed avvalendosi, principalmente, degli enti bilaterali ovvero cassa edile ed ente unificato per la formazione e la sicurezza. Le parti ribadiscono la centralità del ruolo degli Enti Bilaterali quali strumento da implementare e organizzare adeguatamente per fornire risposte adeguate ed essere elemento qualificante per soddisfare le istanze delle aziende e dei lavoratori del settore
- In tale spirito unitario, le parti ritengono che attraverso il CCPL possano condividersi e rafforzarsi linee di indirizzo indispensabili per la tutela del settore, quali la legalità e la sicurezza nei cantieri.
- A tal fine si considera necessario sottoscrivere un Protocollo con la Prefettura per la legalità e la sicurezza nei cantieri con l'obiettivo di tutelare le imprese virtuose e di contrastare i fenomeni del dumping contrattuale e della fuga dal contratto edile.
- Che l'individuazione delle priorità per il rilancio del settore delle costruzioni deve necessariamente partire da una profonda analisi economico-finanziaria del territorio di appartenenza con particolare attenzione ai fabbisogni da tradurre in canali di intervento per poter attivare gli adeguati investimenti, in, tra l'altro:
 - Infrastrutture;
 - Messa in sicurezza del territorio;
 - Rigenerazione urbana e riduzione di consumo del suolo (ristrutturazione dei centri storici, interventi sul patrimonio artistico)
 - Edilizia scolastica e ospedaliera;
 - Riconversione patrimonio edilizio.
- Che questo contratto integrativo provinciale deve rimettere al centro le regole che, in questi anni risultano sempre meno rispettate, ecco perché diventano fondamentali un richiamo all'applicazione per gli obbligati e l'estensione dell'informativa ex. Art. 14 CCNL edilizia industria



verso cassa edile e OO.SS.; è inoltre necessario intervenire presso le stazioni appaltanti affinché i bandi di gara contengano necessariamente questi elementi:

- Rafforzare l'obbligo di denuncia per cantiere anche attraverso l'incrocio con le notifiche preliminari;
- Sancire l'applicazione del CCNL dell'edilizia, l'iscrizione alla Cassa Edile e l'utilizzo degli EE.BB. edili, impegnandosi reciprocamente a dare maggior riconoscimento, all'interno dei cantieri che applicano il CCNL edilizia, agli attestati di formazione che provengono dalle Scuole Edili;
- rispetto dei protocolli sottoscritti con la Prefettura.

Tanto premesso, visto e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, le parti convengono di stabilire con decorrenza odierna, ove non diversamente specificato, quanto segue:

- **di approvare la seguente modifica dell'art. 11 – Elemento variabile della retribuzione del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con il Verbale di Accordo del 1° luglio 2014 e pure oggetto di successivo rinnovo con Verbali di accordo del 18 luglio 2018 e del 3 Marzo 2022:**

"Art. 11 – Elemento variabile della retribuzione

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 12, 38 e 46 del vigente CCNL richiamato in premessa viene concordata per il periodo di vigenza del presente accordo, la seguente disciplina dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per il territorio della città metropolitana di Reggio Calabria.


Per il territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, l'istituto dell'EVR, in applicazione degli art. 12, 38 e 46 del CCNL vigente e richiamato in premessa, è concordato in via complementare e per quanto di loro competenza, come segue:

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), di cui agli articoli 12, 38 e 46 del CCNL vigente e richiamato in premessa è confermato quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente e richiamato in premessa contratto nazionale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Al fine della determinazione annuale dell'EVR saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, considerati tutti con valore ponderale del 25%:

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile (25%);
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile (25%);
3. Ore denunciate in Cassa Edile, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) (25%);
4. Rapporto fra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria (25%).

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, sulla base degli indicatori stabiliti, secondo i criteri e le modalità individuati dal CCNL e dal presente accordo.



A tal fine le parti concordano di incontrarsi almeno una volta all'anno e di norma entro il 27 febbraio per il calcolo e la verifica degli indicatori nonché dell'EVR da corrispondere negli anni di vigenza del contratto integrativo.

I dati verranno forniti dalla Cassa Edile in tempo utile per il calcolo e la verifica degli indicatori.

L'EVR è fissato per gli anni di vigenza del contratto integrativo oggetto del presente verbale di accordo di rinnovo a decorrere dal dall'1 gennaio 2024 nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2018.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo sulla base dei dati rilevati nel triennio, così come previsto nel vigente e richiamato in premessa CCNL, sarà effettuata in quote mensili al personale in forza dall'anno successivo a quello di riferimento per il calcolo degli indicatori. L'erogazione dell'EVR avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.

Qualora la valutazione degli indicatori a livello aziendale comporti le conseguenze previste dall'articolo 38, commi 20 e 21 del CCNL, l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto (allegato C), sia ad ANCE Reggio Calabria che alla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

ANCE Reggio Calabria informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e, se da quest'ultime richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad ANCE Reggio Calabria, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione comporta l'obbligo dell'impresa di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.


Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura prevista dall'articolo 38, comma 21, del CCNL.

Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori occupati nella provincia di Reggio Calabria, dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%, qualora dovuto. Ai fini della procedura di cui ai punti 1 e 2 del comma 21 dell'art. 38 del CCNL e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio."

ACCORDO TERRITORIALE SULLA DETASSAZIONE DEGLI ELEMENTI NON FISSI DELLA RETRIBUZIONE

A conferma dei precedenti accordi stipulati in materia, le Parti ribadiscono che, anche con riferimento al periodo di vigenza del presente accordo di rinnovo e quindi fino al 23.07.2026, tutti gli elementi della retribuzione di operai, impiegati e quadri non fissi, ma riconducibili a



incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (quali, a mero titolo esemplificativo: E.V.R., lavoro straordinario, lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di lavoro a turni etc.), regolati dalle disposizioni del CCNL del settore dell'edilizia, stipulato dall'Ance e dalla Filca - Cisl, Fillea - Cgil e Feneaul - Uil, sono recepiti nel presente contratto integrativo territoriale, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione agevolata previsto dalla legge e dalle istruzioni ministeriali applicative.

Le imprese, pertanto, opereranno l'applicazione delle agevolazioni fiscali a tali istituti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

- di approvare lo schema allegato di verbale di verifica degli indicatori nonché dell'EVR da corrispondere negli anni di vigenza del contratto integrativo oggetto del presente verbale di accordo di rinnovo.
- di concordare che per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, anche alla luce della verifica dell'andamento dei parametri individuati a livello territoriale, l'EVR non sia erogato.
- **di approvare la seguente modifica dell'art. 8 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.)** del contratto provinciale del 31 luglio 2015 integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria:

“art. 8 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.)

Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, in ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l'istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.), incaricato di esercitare le attribuzioni indicate nell'art 87 del CCNL.

Il R.L.S.T. è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti e operanti nella città metropolitana di Reggio Calabria.

Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività del servizio R.L.S.T. é regolato da specifica intesa raggiunta tra le Parti stipulanti il presente Contratto integrativo.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio di tale funzione si provvede mediante un apposito autonomo Fondo presso la Cassa Edile di Reggio Calabria alimentato da un contributo che sarà versato mensilmente nella percentuale dello 0,15% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL, solo dalle imprese sprovviste di RLS alla Cassa



Edile che, a sua volta, lo verserà a titolo di contributo per come previsto dall'art. 81/2008 art.52 e dal CCNL in premessa, secondo le modalità comunicate dalle OO.SS. designanti.

A tal fine, le parti concordano di incontrarsi periodicamente annualmente per monitorare la situazione ed eventualmente adeguare la percentuale del contributo RLST con specifico accordo territoriale da definire in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo della Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a fornire in sede di incontro annuale per la verifica della percentuale del contributo RLST i dati e le informazioni sull'attività dell'RLST e sui relativi fabbisogni economico finanziari.

Le Parti sociali territoriali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo di rinnovo e per quanto riguarda le attribuzioni, le incompatibilità e la formazione dei RLST, fanno altresì riferimento alle previsioni contenute in materia nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nel CCNL vigente e richiamato in premessa."

NOTA A VERBALE:

ANCE Reggio Calabria prende atto del fatto che OO.SS FENEALUIL CALABRIA, FILCA CISL REGIONALE CALABRIA e FILLEA CGIL CALABRIA in data 16 dicembre 2019 hanno costituito, ai sensi dell'art. 14 del c.c., un'associazione denominata: ASSOCIAZIONE CALABRIA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI, in forma abbreviata, "SLC CALABRIA", che non ha scopo di lucro e si propone di favorire la tutela, la sicurezza e la salute dei lavoratori del settore edile. Tale Associazione opera al fine di attivare anche un sistema efficace in termine di informazione e divulgazione delle esistenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, fornendo ai lavoratori ed alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento validi per garantire la piena ed efficace applicazione del Testo Unico in materia (decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 artt. 47, 48, 50) ed altre successive norme di analogo fine e contenuto.

Le OO.SS. firmatarie comunicano che il contributo RLST di cui all'art. 8 del CCLP versato dalle aziende sprovviste di RLS alla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria sia, a propria volta versato dalla stessa Cassa Edile alla citata ASSOCIAZIONE CALABRIA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI, in forma abbreviata, "SLC CALABRIA".

- **di approvare la seguente modifica dell'art. 7 – Formazione professionale** del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:

"art. 7 – Formazione professionale

Nell'ambito di una scelta che esalti e promuova una più alta professionalità dei lavoratori anche in rapporto al processo di industrializzazione del settore, le parti concordano apposite riunioni trimestrali a livello provinciale, alle quali parteciperanno, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sottoscrittrici, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente Scuola, per trattare i



problemi dell'addestramento professionale in relazione alle prospettive ed esigenze della categoria.

Ai corsi gestiti dall'Ente Scuola potranno partecipare nelle proporzioni e quantità numeriche che saranno stabilite dall'Ente stesso, giovani iscritti nelle liste speciali, lavoratori edili in Cassa Integrazione Guadagni o disoccupati.

Obiettivo prioritario da perseguire è quello di favorire l'entrata di giovani altamente qualificati nel settore delle costruzioni.

Ai corsi di cui sopra potranno accedere anche lavoratori occupati che intendano qualificarsi o riqualificarsi.

Le imprese che intendono qualificare le proprie maestranze, possono chiedere all'Ente Scuola la stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso che verranno pattuite direttamente tra le parti.

Ai sensi dell'art. 91 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa il contributo a carico dei datori di lavoro viene determinato, per la provincia di Reggio Calabria, nella misura dell'1,00%.

Il suddetto contributo è comprensivo della quota prevista per il funzionamento del CPT.

Il contributo deve essere calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa.

Lavoratori extracomunitari

Le Parti Sociali territoriali concordano sulla necessità di porre la dovuta attenzione alle peculiarità tipiche dei rapporti di lavoro intercorrenti con lavoratori immigrati.


Le Parti Sociali territoriali pertanto stabiliscono quanto segue:

- L'ente unico di formazione e sicurezza dovrà realizzare corsi di formazione di lingua italiana per lavoratori immigrati, anche accedendo ad eventuali finanziamenti pubblici destinati a finanziare politiche di integrazione;
- Con riferimento agli artt. 82 e 91 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa le parti convengono di attivare presso l'Ente Scuola corsi specifici, della durata minima di 16 ore finalizzate alla formazione dei lavoratori immigrati e riguardanti oltre la formazione obbligatoria di base, il SSN, la lingua italiana e la segnaletica di cantiere, anche accedendo ad eventuali finanziamenti pubblici destinati a finanziare politiche di integrazione;
- L'ente unico di formazione e sicurezza dovrà sviluppare e implementare l'attività di progettazione e realizzazione di corsi professionali che intercettino i fondi pubblici messi a disposizione per le politiche di integrazione.

Le parti concordano in un ruolo di maggiore attenzione del CPT relativamente alle visite di cantiere, anche su eventuale richiesta delle imprese ed anche in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi dell'art. 87 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa e di cui al successivo art. 8.

Le parti convengono, inoltre, che il presente contratto integrativo venga diffuso anche in lingua inglese ed in quella francese.

Ai sensi dall'art. 37 del D. Lgs. N. 81/2008 le parti ribadiscono che gli unici soggetti abilitati alla formazione in materia di salute e sicurezza sono gli Enti e gli organismi bilaterali in quanto costituiti ad iniziativa delle parti firmatarie di contratti che garantiscano soglie retributive nel



rispetto dei principi costituzionali vigenti e possono definirsi organismi paritetici ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. N. 81/2008 e quindi legittimati a svolgere formazione in collaborazione con i datori di lavoro.

- **di approvare la seguente modifica dell'art. 19 – Anzianità professionale edile** del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:

“Art. 19

Anzianità professionale edile

L'istituto dell'anzianità professionale edile è disciplinato dall'art. 29 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa e dalle ulteriori collegate disposizioni nazionali applicabili in materia.

Il contributo, a carico dei datori di lavoro, è confermato nella misura del 2,17 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del citato C.C.N.L..

Per quello che attiene alle modalità di pagamento del suddetto contributo, le parti concordano che con decorrenza dalla data del 1° luglio 2023, la suddetta aliquota del 2,17% verrà corrisposta con contributo diretto a carico dei datori di lavoro per un ammontare pari al 1,17% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del citato C.C.N.L. e per lo 1,00% sino alla concorrenza della percentuale stabilita dall'allegato A all'art.29 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del citato C.C.N.L.. è versato al Fondo nazionale APE da parte della Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria attingendo alle riserve APE disponibili presso la stessa Cassa Edile”.

- **di approvare la seguente disciplina, requisiti e modalità attuative della premialità per le imprese regolari di cui al citato verbale di accordo del 12 luglio 2017** (in materia di procedure da attivarsi da parte della Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria in caso di inadempienza delle imprese nei casi di mancata presentazione delle denunce nominative entro i termini contrattuali, di mancato versamento delle quote economiche derivanti dalle denunce nominative entro i termini contrattuali, di denunce nominative mensili con ore denunciatale inferiori a quelle lavorabili contrattualmente, stabilendo altresì norme in materia di premialità per le imprese regolari e di informazione alle parti sociali) che si intende modificato e stabilito come segue;

“art. 27 – Premialità per le imprese regolari

Alle imprese in regola con le denunce mensili verrà riconosciuta una premialità a consuntivo di ogni anno mediante la corresponsione di un rimborso da stabilirsi a cura del Comitato di Gestione della Cassa Edile e soggetto alle seguenti norme.

REQUISITI PER LA DEFINIZIONE DELLE IMPRESE REGOLARI AI FINI DELLA PREMIALITA'

- Iscrizione alla Cassa Edile di Reggio Calabria da almeno 1 anno ed aver dichiarato almeno 12 mesi;



- aver denunciato nell'anno (1/10- 30/9), sul 90% degli operai, almeno 1.540 ore lavorate annue (140 ore/mese) ovvero la loro proporzione per parte di anno.
- avere dichiarato, nel periodo di riferimento, correntemente cantieri e sub-appaltatori alla Cassa Edile;
- D.U.R.C. regolare alla data della domanda di premialità (pagato il MUT di settembre);
- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e di lavoro;

REQUISITI PER LA DEFINIZIONE DELLE IMPRESE REGOLARI CON ANZIANITA' DI ISCRIZIONE INFERIORE AI 12 MESI (START UP) E SEDE LEGALE NELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA AI FINI DELLA PREMIALITA'

- Sede legale nella città metropolitana di Reggio Calabria come risultante da visura camerale
- Iscrizione alla Cassa Edile di Reggio Calabria da almeno 6 mesi ed aver dichiarato almeno 6 mesi;
- aver denunciato nel semestre, sul 90% degli operai, almeno 1.540 ore lavorate annue (140 ore/mese) ovvero la loro proporzione per parte di anno.
- avere dichiarato, nel periodo di riferimento, correntemente cantieri e sub-appaltatori alla Cassa Edile;
- D.U.R.C. regolare alla data della domanda di premialità;
- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e di lavoro.

I requisiti sopra riportati potranno essere autocertificati da parte dell'azienda interessata, tramite compilazione e sottoscrizione del modello predisposto dalla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria. Qualora in caso di verifica sorgano incongruenze rispetto a quanto autocertificato dall'impresa, l'accesso alla prestazione premiale sarà precluso o, se concesso, recuperato, previo confronto con l'impresa per le eventuali giustificazioni da convocare con avviso da parte della Cassa Edile entro 7 giorni dal completamento della prima istruttoria.

Al fine della verifica dei requisiti delle ore lavorate e delle mensilità denunciate, per le aziende iscritte anche nelle altre Casse Edili provinciali del sistema CNCE verranno considerate le ore lavorate denunciate e pagate presso tali Casse. Per tale verifica l'impresa deve far pervenire alla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria certificazione dell'altra Cassa ovvero apposita autocertificazione sulla base del modello predisposto dalla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria.

MODALITA' PER LA FRUIZIONE DELLA PREMIALITA' DA PARTE DELLE IMPRESE REGOLARI

Ai fini della esecuzione e corresponsione della premialità prevista dall'accordo del 12 luglio 2017 citato, le imprese regolari come sopra definite accedono alla premialità per la contribuzione presentando entro il 30 novembre di ogni anno domanda alla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria, redatta su apposito modello da questa predisposto. La domanda potrà essere consegnata allo sportello o inviata via PEC o per e-mail con ricevuta di consegna.

La premialità, con un limite massimo annuo per azienda di € 20.000,00 per le aziende con anzianità di iscrizione alla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria maggiore di 24 mesi, di € 10.000,00 per le aziende con anzianità di iscrizione alla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria compresa tra i 12 e i 24 mesi e di € 5.000,00 per le aziende con anzianità di iscrizione alla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria inferiore a 12 mesi, sarà pari al 97% dell'aliquota sull'imponibile per il calcolo dell'Anzianità Professionale Edile di cui all'art.29 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa e dall'accordo del 22 settembre 2022 tra le parti sottoscrittrici nazionali, e dall'art- 19 del Contratto Collettivo Integrativo richiamato in premessa per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico

per le festività di cui all'art. 17 del citato C.C.N.L. da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa.

La premialità come sopra definita sarà annualmente oggetto di verifica e confronto congiunto tra le parti.

Ai fini della relativa corresponsione, le parti concordano che con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto integrativo di lavoro la suddetta premialità - come sopra definita sino alla concorrenza della percentuale stabilita dall'allegato A all'art.29 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del citato C.C.N.L. - verrà corrisposta a consuntivo anche attingendo, in prima istanza, alle eventuali riserve APE disponibili presso la stessa Cassa Edile e da utilizzare esclusivamente per la corrispondente riduzione dell' APE versata nell'anno di riferimento calcolando il contributo diretto a carico dei datori di lavoro per un ammontare netto decurtato della suddetta aliquota premiale (e quindi nel caso di un'aliquota FNAPE del 2,17% per l'ammontare corrispondente al 2,10%) e tenendo indenne il Fondo nazionale APE a cui la Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria proseguirà a corrispondere l'aliquota stabilita dall'allegato A all'art.29 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa ovvero di cui all'art. 19 del presente Contratto Integrativo Provinciale del CCNL.

La premialità sarà resa disponibile, entro 15 giorni dal 31 dicembre dell'anno (e quindi entro il 15 gennaio), attraverso apposita comunicazione e verrà resa fruibile attraverso compensazione del debito delle denunce mensili telematiche o mediante corresponsione diretta a consuntivo da parte della Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria.”

- di approvare il **Regolamento Prestazioni ed Assistenze della Cassa Edile della Provincia di Reggio Calabria di cui all'accordo del 21 giugno 2017** e del 18 aprile 2018 citato ed allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare il seguente art. 28 – BLEN.IT del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:

“art. 28 – BLEN.IT

“Le Parti Sociali territoriali ribadiscono la validità e l'utilità, nella prospettiva di una progressiva uscita dalla fase recessiva del settore, dello strumento della Borsa Lavoro.

Tale strumento, finalizzato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è fondamentale per il contrasto al caporalato, all'intermediazione illegale di manodopera e all'emersione del lavoro sommerso.

Le Parti Sociali territoriali si impegnano ad investire sul rafforzamento di Blen.it e, dunque ad avviare tempestivamente l'utilizzo di questo importante strumento e di svilupparne gli aspetti che lo caratterizzano:

- L'incontro domanda-offerta di lavoro;
- La mappatura delle competenze e delle abilità dei lavoratori.



Per queste ragioni è fondamentale che il territorio si doti di sportelli finalizzati al funzionamento di BLEN.IT stipulando all'uopo apposita convenzione con la Regione Calabria per un interscambio dei dati di imprese e lavoratori in cerca di occupazione.

Le Parti Sociali territoriali, nell'ottica di garanzia di legalità e di rilancio del settore, sono concordi nella volontà di attuare azioni congiunte mirate a contrastare il fenomeno del C.d. "dumping contrattuale" e della "fuga dal contratto edile".

La contrattazione collettiva dell'edilizia tiene conto - nelle sue disposizioni - delle peculiari dinamiche lavorative che contraddistinguono il settore edile dagli altri e assegna un ruolo determinante al sistema bilaterale per la tutela delle imprese e dei lavoratori.

Le Parti Sociali territoriali pertanto si impegnano a coinvolgere le Istituzioni, quali la Prefettura, l'ispettorato Territoriale del Lavoro, l'Inps e l'Inail la Regione Calabria, le ASL, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, il Corpo di Polizia locale e i Centri per l'impiego, al fine di istituire tavoli di confronto sulle tematiche afferenti al settore edile. In particolare, si vuole portare all'attenzione, nei limiti delle competenze affidate a ciascuno dei soggetti pubblici citati, la necessità del rispetto nel cantiere edile della disciplina legislativa in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, della regolarità contributiva e assicurativa e dell'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia nonché della relativa contrattazione integrativa territoriale.

Quanto sopra deve essere finalizzato alla sottoscrizione di specifici protocolli che istituiscano appositi "gruppi di verifica", costituiti da almeno un partecipante tra i soggetti firmatari, oltre all'ESEFS."

- **di approvare la seguente modifica dell'art. 16 – Trasferta** del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:


"art. 16 – Trasferta

Con riferimento all'art. 21 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa i limiti oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta con il conseguente obbligo per le imprese di corrispondere una diaria del 10,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato C.C.N.L. all'operaio in servizio inviato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello per il quale è stato assunto, vengono determinati in 10 Km. oltre i confini del comune.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio e il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

Le spese di viaggio non sono dovute se gli spostamenti avvengono con mezzi aziendali.

INDENNITA' SUPPLEMENTIVA DI TRASFERTA



In presenza di cantieri relativi ad opere pubbliche di grandi dimensioni il cui valore contrattuale risulta pari o superiore a 50 milioni di euro, le aziende interessate ovvero la committente e gli affidatari e sub affidatari operanti sull'opera, riconosceranno una indennità suppletiva di trasferta nei confronti della forza lavoro.

Tale indennità viene istituita per motivazioni legate alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di evitare o ridurre il rientro dei lavoratori al proprio domicilio nell'ambito di tragitti di diverse ore, stante la particolare connotazione logistica del territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, la difficoltà di raggiungere i cantieri rispetto ai luoghi di residenza, l'assenza di mezzi pubblici che permettano un idoneo collegamento.

In presenza di tali condizioni, l'indennità sarà così articolata:

- € 70,00 mensili fino a 50 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza
- € 90,00 mensili tra 51 KM e 150 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza
- € 120,00 mensili oltre 150,00 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza

Detta indennità sarà assoggettata ai trattamenti fiscali e contributivi come per legge nei limiti economici previsti per le indennità forfettarie a titolo di trasferta senza necessità di produrre documentazione giustificativa.

Le aziende potranno richiedere un apposito incontro, presso la sede di Ance Reggio Calabria, con le OO.SS. territoriali al fine di esaminare ogni eventuale criticità che dovesse presentarsi in merito e, nell'ambito di un confronto concertativo, individuare il percorso più opportuno.

Resta inteso che ove le aziende garantiscano ai lavoratori la messa a disposizione di alloggi e non si renda necessario il rientro al domicilio dei lavoratori stessi ovvero ove il lavoratore pur in presenza di alloggio ne rifiuti l'utilizzo, l'indennità per come sopra individuata non sarà dovuta.


L'erogazione della indennità di cui al presente articolo assorbe, fino a concorrenza, l'eventuale indennità di trasferta riconosciuta ai lavoratori ai sensi del CCNL di settore.

È facoltà ed esclusiva discrezionalità anche delle aziende non impegnate nell'esecuzione di grandi opere per come individuate nel presente articolo, di poter riconoscere la suddetta indennità ai propri lavoratori laddove ne ravvisino, in relazione alle esigenze tecnico, organizzative e produttive, l'esigenza.

In caso di volontario riconoscimento da parte dell'azienda della citata indennità, troveranno applicazione i termini e le modalità di cui al presente articolo per la regolamentazione della stessa."

- di approvare la seguente modifica dell'art. 5 – Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali del 31 luglio 2015 integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria:

"Art. 5 - Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali



Con riferimento all'art. 85 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, in ogni cantiere, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari.

Ogni cantiere deve essere dotato dei presidi sanitari previsti dalla legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza.

L'impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.

Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale.

Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.


Le parti per quanto concerne le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti e assumere la "Sicurezza" come priorità d'impegno straordinario.

Fermo restando quanto previsto dal vigente e richiamato in premessa CCNL in materia di alloggiamenti e cucine ed in assenza di normativa regionale che disciplini la materia, per i cantieri relativi alle opere pubbliche di grandi dimensioni per come definite dal CCNL richiamato in premessa, che insistono nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria e che siano ubicati in località lontane da centri abitati e di accesso particolarmente disagiato, si conviene che, in relazione alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, si provveda a quanto segue:

- All'atto dell'apertura di un cantiere con le caratteristiche di cui sopra, l'Impresa deve, secondo la tempistica tecnica necessaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia, provvedere alla predisposizione dei servizi igienico - sanitari di cui alle vigenti norme di legge e di contratto.

Nei locali dove vengono approntati i lavabi devono essere predisposti idonei mezzi asciugamani o strumenti e macchinari equivalenti.

- Si conviene che il locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi, debba essere approntato, di norma, dalle Imprese che occupano almeno 12 dipendenti salvo condizioni di miglior favore previste da norme di legge o contrattuali per particolari lavorazioni o condizioni ambientali del cantiere.
- Nel cantiere o nelle immediate vicinanze dovrà essere possibile consumare un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni ovvero all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.
- Nei cantieri ove non esistano le condizioni per l'istituzione del servizio di mensa, l'Impresa deve, di norma, mettere a disposizione dei lavoratori un locale destinato ad uso di refettorio quando almeno 12 dipendenti rimangano in cantiere durante gli intervalli di lavoro per la refezione o comunque quando i lavori vengano eseguiti normalmente all'aperto.
- Tale locale deve essere bene illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda e munito di sedili e tavoli. I lavoratori devono avere inoltre la possibilità di conservare in



adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle facendo uso di apposito scaldavivande e di lavare i relativi recipienti.

- In relazione alla natura dei lavori ed agli specifici rischi inerenti alle lavorazioni effettuate, i lavoratori esposti a tali rischi devono essere forniti di idonei Dispositivi di Protezione Individuali (caschi protettivi, scarponcini anti chiodi, ecc.). Il mancato o l'errato utilizzo dei citati DPI da parte del lavoratore comporterà l'adozione delle sanzioni disciplinari disposte dal vigente e richiamato in premessa CCNL.
 - Le Imprese consentiranno ai lavoratori, mediante loro rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o territoriali, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni.
 - Eventuali problemi riguardanti la sicurezza, l'igiene e le condizioni ambientali saranno segnalati al Comitato paritetico di cui al CCNL vigente e richiamato in premessa.
 - Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.”
- **di approvare la seguente modifica dell'art. 20 – Quote di adesione contrattuale** del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:

“Art. 20 - Quote di adesione contrattuale


Con riferimento all'art. 36 lettera c) del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori per quote di adesione contrattuale, è stabilito come segue:

A) contributo paritetico, nella misura dello 0,18%, a favore delle Organizzazioni sindacali nazionali (A.N.C.E. e F.L.C.) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. citato maggiorati del 18,50% e del 4,95%.

B) contributo paritetico nella misura dell'1,05%, a favore dell'Organizzazione datoriale provinciale sottoscrittrice del presente accordo - ANCE Reggio Calabria - e nella misura dello 1,05%, a favore delle organizzazioni costituenti la F.L.C. della provincia di Reggio Calabria sottoscrittrici del presente accordo sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. citato.”

- **di approvare il seguente art. 30 – Prestazioni dei lavoratori** del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:

“Art. 30 - PRESTAZIONI LAVORATORI



Le PP.SS si danno atto e ribadiscono quanto previsto dal vigente e richiamato in premessa CCNL ovvero che le prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto in merito al SANEDIL, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del contributo Cassa Edile del 2,25.

Le prestazioni sono definite in uno specifico Regolamento redatto e deliberato in conformità alle indicazioni fornite dalle Parti Sociali territoriali dagli Organi di gestione della Cassa Edile.

- **di approvare la seguente modifica dell'art. 2 – Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti** del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:

“Art. 2 - Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

Il contratto integrativo provinciale pone un richiamo fondamentale sull'applicazione per gli obbligati e l'estensione dell'informativa ex. Art. 14 CCNL edilizia industria verso cassa edile e OO.SS., pertanto le parti si impegnano a presidiare l'attuazione dell'informativa ex art. 14 del CCNL edilizia industria.

Le parti sottoscrittrici inoltre si impegnano a intervenire presso le stazioni appaltanti affinché i bandi di gara contengano necessariamente almeno i seguenti elementi:

- Rafforzare l'obbligo di denuncia per cantiere anche attraverso l'incrocio con le notifiche preliminari in ottemperanza alle normative vigenti ed al presente contratto collettivo integrativo di lavoro;
- Sancire l'applicazione del CCNL dell'edilizia, l'iscrizione alla Cassa Edile e l'utilizzo degli EE.BB. edili, impegnandosi reciprocamente a dare maggior riconoscimento, all'interno dei cantieri che applicano il CCNL edilizia, agli attestati di formazione che provengono dalle Scuole Edili;
- Il rispetto dei protocolli sottoscritti con la Prefettura.

ANCE Reggio Calabria ed i Sindacati Provinciali dei Lavoratori, tenuta presente l'importanza che nella realtà sociale e produttiva della provincia assume la esecuzione di opere pubbliche, concordano sulla necessità di una piena ed integrale applicazione delle normative di legge, del contratto collettivo e delle disposizioni amministrative, relative agli appalti ed ai subappalti e si impegnano ad intervenire direttamente nei singoli casi, assumendo le iniziative necessarie per rimuovere le eventuali condizioni che dovessero risultare ostative al pieno rispetto delle normative vigenti.

In particolare le parti convengono, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dall'art. 14 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa che disciplina l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, che l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla Cassa Edile e contemporaneamente agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla rappresentanza sindacale aziendale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, l'impegno al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento, i tempi di esecuzione del contratto nonché la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali come dagli allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente contratto integrativo



provinciale, nonché il rispetto delle disposizioni della legge 55/1990 e della legge regionale sulla trasparenza delle opere pubbliche.

La comunicazione di cui sopra sarà indirizzata anche alle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori tramite ANCE Reggio Calabria e deve essere fatta non appena l'impresa appaltante viene a conoscenza della concessa autorizzazione da parte degli Enti preposti ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o in subappalto.

Comunque si intendono richiamate le norme di legge applicabili comprese quelle contenute nell'art. 4 della legge 23.10.1960 n° 1369.

- **di approvare il seguente art. 31 – decorrenza e durata** del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:

“art. 31 – decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria, fatte salve le specifiche statuizioni previste, avrà decorrenza dal 24 luglio 2023, durata fino al 23 luglio 2026 e si intende prorogato automaticamente di anno in anno fino alla disdetta delle parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto Integrativo non dà luogo ad alcuna indennità di vacanza contrattuale.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 Aprile 2010, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022.”


- **di approvare la seguente modifica dell'art. 12 –Attrezzi ed indumenti di lavoro** del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:

Art. 12

Indumenti di lavoro

b) indumenti di lavoro

In tutti i cantieri le imprese sono obbligate a fornire ai propri dipendenti gli indumenti di lavoro sia estivi che invernali; nel caso in cui le imprese non ottemperano a quanto sopra, è dovuta al lavoratore un'indennità sostitutiva pari a Euro 2,00 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.



- **di approvare la seguente modifica dell'art. 23 –Lavori usuranti – lavori pesanti** del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:

Art. 23

Lavori usuranti – Lavori pesanti

Si confermano tutte le disposizioni dettate dall'allegato 14 all'accordo di rinnovo del 19 Aprile 2010 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 richiamato in premessa nonché dal paragrafo 6 dell'art. 108 come modificato all'accordo di rinnovo del 1° Luglio 2014, del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010 richiamato in premessa.

- **di approvare la seguente modifica dell'art. 21 – Mensa - diritto al pasto** del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 aprile 2010 come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:


Art. 21

Mensa - diritto al pasto

L'impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l'allestimento di un servizio mensa in cantiere.

L'impresa concorre al costo nella misura di 3/4 per pasto ed i lavoratori concorreranno per 1/4 e fino ad un massimo di Euro 1,25.



La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande.

La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai.

Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti.

Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto un'indennità sostitutiva di mensa di Euro 5,00 al giorno con presenza di almeno 5 ore.

Sull'importo dell'indennità di mensa non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lettera a).

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui sopra salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o per motivi di salute giustificati da certificato medico.

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l'indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.


Negli altri casi di assenza dal lavoro l'indennità di cui sopra non compete.

IMPIEGATI: mensa

A tutti gli impiegati compete l'indennità sostitutiva nella misura stabilita col presente articolo.

Le parti inoltre concordano:

- di proseguire nel percorso di razionalizzazione dei costi di gestione e del personale degli enti bilaterali sulla base delle linee guida definite per l'applicazione dell'allegato 2 del CCNL;
- di ridefinire e rafforzare il ruolo e le funzioni degli enti bilaterali non solo quali enti erogatori di servizi e prestazioni a lavoratori ed imprese ma quali motori propulsivi di rilancio del settore e organismi regolatori e garanti della legalità della concorrenza leale dell'applicazione del CCNL edile e del rispetto delle previsioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- di rafforzare e strutturare il funzionamento dei servizi dell'ente unificato dedicati ai processi di incontro tra domanda ed offerta creando una rete di contatti attraverso le informazioni in possesso del nostro sistema bilaterale, ribadendo la necessità di avviare la Blen.it
- di rafforzare le sinergie con l'ente unico rispetto al fondo incentivo sull'occupazione e di sviluppare una serie di intese di collaborazioni con i patronati confederali al fine di promuoverne lo sviluppo del fondo di prepensionamento si dovrà prevedere.
- Di mettere in campo tutti gli strumenti per facilitare l'accesso alle assistenze previste con l'introduzione del SANEDIL, dove per volontà delle PP.SS. nazionali rimane centrale il ruolo della Cassa Edile per storia e struttura organizzativa;



- di incentivare i lavoratori a rivolgersi all'ente unificato nel momento di ricerca dell'occupazione costruendo un servizio di orientamento a disposizione dell'intero sistema e cercando i nuovi contatti con tutte le realtà che operano sul nostro territorio con cui fare rete.
- Di rafforzare e capitalizzare le iniziative promosse dall'ente unico con le istituzioni locali per favorire una continua fidelizzazione di imprese e lavoratori e ordini professionali mettendo al centro la riforma del piano formativo e dei servizi offerti dall'ente unico con particolare attenzione accorsi costruiti a misura per le imprese virtuose e servizi di aggiornamento di formazione offerti anche con modalità e orari più vicini alle esigenze.
- Di effettuare un profondo intervento di rilancio degli enti unificati nella direzione delle dinamiche espresse dal mercato: green building, rischio sismico, bioedilizia, economia circolare, risparmio energetico, recupero, manutenzione e digitalizzazione ed anche alla luce dell'introduzione normativa di alcune misure di sostegno come il sisma bonus e il c.d. super bonus del 110%.
- Di progettare e programmare una formazione professionale mirata che punti a valorizzare il percorso professionale di tutti i lavoratori e che ponga fine al sotto inquadramento, soprattutto degli operai edili, nonché alla migliore qualificazione della forza lavoro ed all'incontro domanda-offerta di lavoro;
- Di consolidare l'attività delle visite tecniche in favore di imprese e lavoratori In merito alla sicurezza.

RELAZIONI SINDACALI

Al fine di favorire un clima di serene e corrette relazioni industriali tra le OO.SS. e il sistema delle imprese, le parti concordano che le OO.SS. di categoria potranno aver accesso ai cantieri delle aziende operanti sul territorio della città metropolitana di Reggio Calabria nella pausa pranzo. Ciò al fine di non interferire con il normale svolgimento delle attività produttive e lavorative di cantiere nel rispetto delle esigenze tecnico produttive dell'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione nazionale costruttori edili (Ance)
della provincia di Reggio Calabria Reggio Calabria
Sezione costruttori edili di Confindustria Reggio Calabria

p. La Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini
e del Legno FENEAL-UIL Provincia di Reggio Calabria

- Sindacato Provinciale -

p. La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni
ed Affini FILCA-CISL

- Sindacato Provinciale -

**p. La Federazione Italiana Lavoratori del Legno,
dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-**

CGIL

- Comprensorio di Reggio Calabria Locri -



**p. La Federazione Italiana Lavoratori del Legno,
dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-**

CGIL

CALABRIA

- Comprensorio di Gioia Tauro -



ALLEGATI n° 5:

1. Allegato A – modello comunicazione subappalto
2. Allegato B – modello Dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice
3. Allegato C - Modello di Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali
4. Modello di Verbale per verifica indicatori e calcolo EVR anno 2023
5. Modello di Verbale per verifica indicatori e calcolo EVR anno 2024 e successivi
6. Regolamento Prestazioni ed Assistenze della Cassa Edile della Provincia di Reggio Calabria



Allegato A
RACCOMANDATA A.R. o PEC
Alla Cassa Edile di Reggio Calabria
Ai Dirigenti della Rappresentanza
Sindacale Aziendale
e
All' ANCE Reggio Calabria - Sezione Costruttori Edili di Confindustria
Reggio Calabria
e p. c.:
All'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS)
Sede di Reggio Calabria
All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Sede di Reggio Calabria

OGGETTO: C.C.N.L. 18 Giugno 2008 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini - Appalto e subappalto.

La sottoscritta impresa (1) agli effetti della "disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti" contenuta nel C.C.N.L. 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di
all'impresa (2)

Per la Cassa Edile ed i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato contratto nazionale, si invia in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

timbro e firma

- (1) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante
- (2) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice



Allegato B
Dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

La sottoscritta impresa (1) dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data, ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2)

dei lavori di

nel cantiere di

..... che per contratto dovranno essere ultimati il

La sottoscritta impresa si impegna di assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

Si impegna, altresì, al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento.

La sottoscritta impresa consente fin da ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

_____ addì _____

timbro e firma

- (1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice
- (2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante



Allegato C - Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali
(Carta intestata dell'impresa)

Luogo e data

Spettabile
Cassa Edile della provincia di
Reggio Calabria
Via Vecchia San Sperato 2/a
89100 Reggio Calabria

Spettabile ANCE Reggio Calabria
Via Torrione 96
89125 Reggio Calabria

Spettabile RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: articolo 38, commi 18 e 19, dell'accordo di rinnovo del 1° Luglio 2014 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e articolo 11 del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro del ... del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 19 Aprile 2010 come rinnovato con Il Verbale di Accordo del 1° Luglio 2014 per i Dipendenti dalle Imprese Edili ed Affini che eseguono lavori nella Provincia di Reggio Calabria – Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

La scrivente impresadichiara che, nel periodo di riferimento previsto dall'articolodel Contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data(triennio ____ / ____ / ____ rapportato al triennio ____ / ____ / ____) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.
(Se uno dei parametri è negativo utilizzare la seguente frase):

Conseguentemente, per l'anno l'impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

(Se entrambi i parametri sono negativi utilizzare la seguente frase):

Conseguentemente, per l'anno l'impresa non erogherà l'EVR.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.

Distinti saluti



Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU.

